



COMUNE DI VEDANO OLONA
Provincia di Varese

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

Adunanza Straordinaria di prima convocazione - Seduta Pubblica

Oggetto:

APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE DI ADESIONE ALLA S.U.A. (STAZIONE UNICA APPALTANTE) - PROVINCIA DI VARESE.

L'anno **duemilaquindici**, addì **ventinove**, del mese di **settembre**, alle ore **21.00** nella Sala della Villa Aliverti, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente Ordinamento delle Autonomie Locali e dallo Statuto Comunale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano presenti:

		Presente Apertura Seduta	Assente Apertura Seduta	Presente corrente punto ODG	Assente corrente punto ODG
1	CITTERIO CRISTIANO	Sindaco	X	X	
2	ORLANDINO VINCENZO	Consigliere	X	X	
3	BAROFFIO MARZIA	Consigliere			X
4	CALO' ANDREA	Consigliere	X	X	
5	ADAMOLI GIORGIA	Consigliere	X	X	
6	ADAMOLI ROBERTO	Consigliere	X	X	
7	MALETTA VERONICA	Consigliere	X	X	
8	SANTACROCE GIUSEPPE	Consigliere	X	X	
9	LACCHE' TULLIO	Consigliere	X	X	
10	BAROFFIO ENRICO	Consigliere	X	X	
11	GAMBARINI SERGIO	Consigliere	X	X	
12	TIZZI SILVIO	Consigliere	X	X	
13	VALLINO ANDREA	Consigliere	X	X	
			12	1	12
				12	1

Ai sensi dell'art.46 del Regolamento di Consiglio Comunale e Commissioni, partecipa all'adunanza del Consiglio comunale con funzioni di relazione e diritto di intervento, ma senza diritto di voto, l'Assessore Esterno al Bilancio, Attività Produttive, Politiche Fiscali – Dott. Carlo D'Ambrosio.

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Margherita Taldone, la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. Cristiano Citterio nella sua qualità di Sindaco pro tempore del Comune suddetto, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

Oggetto: Approvazione della convenzione di adesione alla S.U.A. (Stazione Unica Appaltante) - Provincia di Varese.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco/Presidente del Consiglio Comunale introduce l'argomento al presente punto dell'ordine del giorno e successivamente dà la parola al Vice Sindaco Vincenzo Orlandino per l'esposizione ed al Segretario comunale per la spiegazione degli aspetti più tecnici.

Successivamente, il Sindaco/Presidente del Consiglio Comunale apre la discussione dando la parola, nell'ordine di prenotazione, ai Consiglieri che ne hanno fatto richiesta.

Consigliere Sergio Gambarini: esprime alcune perplessità sulla scelta di aderire alla stazione appaltante della Provincia e chiede se si stanno valutando anche altre possibilità.

Sindaco: risponde che si stanno valutando anche alternative.

Consigliere Enrico Baroffio: rileva che vi è una tendenza normativa a mortificare l'autonomia degli Enti Locali, chiede poi se in caso di contenziosi è previsto il supporto della Provincia.

Vice Sindaco Vincenzo Orlandino: espone e spiega gli articoli della Convenzione e del Regolamento di funzionamento della Sua – Provincia di Varese inerenti i contenziosi.

Consigliere Enrico Baroffio: invita a porre attenzione alla materia dei contenziosi soprattutto nel momento in cui vi sarà la delega concreta di procedura di gara.

Consigliere Andrea Vallino: dichiara la propria contrarietà all'adesione a questa convenzione, sia perché si dà la delega ad un Ente che sta per scomparire, sia perché il Comune di Veduggio il Grande è assolutamente in grado di gestire le proprie gare in autonomia, a prescindere dagli obblighi di legge. Anche se è un obbligo di legge, il suo voto sarà contrario, in quanto ritiene che bisognerebbe delegare meno e responsabilizzarsi di più ed inoltre ritiene che i dipendenti comunali sono in grado di adempiere senza necessità di supporti esterni.

Indi

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti:

- IL D.Lgs. 163/06:
 - art. 33 c. 1, che recita: *“Le amministrazioni aggiudicatrici e i soggetti di cui all'articolo 32, comma 1, lettere b), c), f) non possono affidare a soggetti pubblici o privati l'espletamento delle funzioni e delle attività di stazione appaltante di lavori pubblici. Tuttavia le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare le funzioni di stazione appaltante di lavori pubblici (..omissis...) alle amministrazioni provinciali, sulla base di apposito disciplinare che prevede altresì il rimborso dei costi sostenuti dagli stessi per le attività espletate”;*
 - l'art. 33 c. 3 bis, come recentemente novellato in sede di conversione in legge L. 89 del 23/06/2014, del D.L. 66/2014, che recita: *“i Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e*

avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. In alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento. L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture non rilascia il codice identificativo gara (CIG) ai comuni non capoluogo di provincia che procedano all'acquisizione di lavori, beni e servizi in violazione degli adempimenti previsti dal presente comma "Per i Comuni istituiti a seguito di fusione l'obbligo di cui al primo periodo decorre dal terzo anno successivo a quello di istituzione";

- art. 90 del D.Lgs. 163/2006 comma 1, che recita: *"Le prestazioni relative alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva di lavori, nonché alla direzione dei lavori e agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile del procedimento e del dirigente competente alla formazione del programma triennale dei lavori pubblici sono espletate (...omissis...) dagli organismi di altre pubbliche amministrazioni di cui le singole stazioni appaltanti possono avvalersi per legge";*
- l'art.8, comma 3-ter del d.l. 192/2014 convertito in L. 11/2015 (cd. "Decreto Mille Proroghe 2015") ha modificato l'art. 23-ter, comma 1, primo periodo, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, nel quale le parole da: «1° gennaio 2015 » fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «**1° settembre 2015** » successivamente modificato dall'art. 1, comma 169 della legge 13 luglio 2015 n. 107 nella quale la parola "1° settembre 2015" sono sostituite dalla seguente "**1° novembre 2015**", definendo quindi l'entrata in vigore degli obblighi sopradescritti previsti all'art. 33, comma 3 bis del D.Lgs 163/2006 a partire dal 01/11/2015 indistintamente per lavori, servizi e forniture;
- Il D.L.vo 267/2000 e s.m.i.:
 - l'art. 19, comma 1 lett l) che contempla, tra le funzioni di interesse provinciale che riguardino vaste zone intercomunali o l'intero territorio provinciale, *"raccolta ed elaborazione dati, assistenza tecnico-amministrativa agli Enti locali";*
 - Articolo 30 "Convenzioni" che recita:
 - a. al comma 1: *"Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni che stabiliscono i fini, la durata, le forme di consultazione degli Enti contraenti i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie prevedendo la delega di funzioni da parte degli Enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in nome e per conto degli Enti deleganti;*
 - b. al comma 2: *"Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie";*
- Le Legge 56 del 07/04/2014 art. 1:
 - comma 85: *"Le province di cui ai commi da 51 a 53, quali enti con funzioni di area vasta, esercitano le seguenti funzioni fondamentali: d) raccolta ed elaborazione di dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali";*
 - Comma 88: *"La Provincia può altresì, d'intesa con i comuni, esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive";*
 - Comma 91: *"Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, lo Stato e le regioni*

individuano in modo puntuale, mediante accordo sancito nella Conferenza unificata, le funzioni di cui al comma 89 oggetto del riordino e le relative competenze”;

- Accordo ai sensi del c.91 dell'art. 1 della L. 56/2014 tra governo, regioni, sancito in conferenza unificata, in cui legge quanto segue: *“Con riferimento alle funzioni di cui all'art.1 c.88 della L. 56/2014, Stato e Regioni convengono sull'esigenza di favorire, per conto dei Comuni, l'esercizio da parte delle Province e delle città metropolitane delle funzioni individuate nel medesimo comma 88 nonché quella, individuata come fondamentale, dall'art. 1 c. 85 lett. d) della legge, di assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali”;*
- La Legge 136 del 13/08/2010:
 - art.13, che istituisce la stazione unica appaltante e le relative finalità, recitando quanto segue: *“1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri dell'interno, dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti, del lavoro e delle politiche sociali, per i rapporti con le regioni e per la pubblica amministrazione e l'innovazione, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, e successive modificazioni, le modalità per promuovere l'istituzione, in ambito regionale, di una o più stazioni uniche appaltanti (SUA), al fine di assicurare la trasparenza, la regolarità e l'economicità della gestione dei contratti pubblici e di prevenire il rischio di infiltrazioni mafiose”.*
- Il D.P.C.M. 30-06-2011, che definisce l'elenco dei soggetti che possono aderire alle SUA, tra cui sono compresi gli enti locali territoriali, la natura giuridica della SUA come centrale di committenza ex art. 3 c.34 del D.Lgs. 163/2006 della SUA, le attività e i servizi della SUA, del tutto coincidenti con il supporto tecnico-amministrativo che le province devono rendere ai comuni del territorio ex art. 1 c. 85 della L.56/2014, nonché le modalità costitutive della SUA, tramite convenzione, declinando altresì i contenuti minimi delle convenzioni e le modalità organizzative delle SUA;

Accertato, in ottemperanza all'art.33 c.3-bis del D.Lgs. 163/2006, i Comuni non capoluogo di provincia, in alternativa agli acquisti effettuabili nell'ambito delle unioni dei comuni o di un apposito accordo consortile o tramite un soggetto aggregatore:

- possono ricorrere alle Province ai sensi della L. 56 del 7.4.2014;
- possono procedere in proprio, per quanto concerne gli appalti di forniture e servizi (dal 01/11/2015), utilizzando gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da CONSIP spa o da altro soggetto aggregatore che in Regione Lombardia sarà, previa costituzione dei soggetti aggregatori, ARCA, che mette a disposizione gratuitamente la piattaforma elettronica di *e-procurement* denominata SINTEL;
- non possono effettuare in proprio nessuna procedura di gara per lavori pubblici (dal 01/11/2015)

Valutato altresì che, ad oggi, l'elenco dei soggetti aggregatori previsti dal D.L.66/2014 conv. Legge 89/2014 è in fase di costituzione, ma non risulta ancora costituito;

Vista la deliberazione del Consiglio Provinciale n.30 del 29.06.2015, che ha istituito la Stazione Unica Appaltante della Provincia di Varese, incardinata organicamente all'interno del servizio di Assistenza Tecnico Amministrativa Enti Locali della Provincia di Varese, ex art.13 della L.136/2010, nel rispetto del D.P.C.M. 30.6.2011, prioritariamente al servizio della Provincia stessa e dei comuni ubicati nel territorio della provincia di Varese, nell'esercizio delle funzioni fondamentali di Assistenza

Tecnico Amministrativa agli Enti Locali, previsti dall'art.1, comma 85 e art.1 comma 88 della L. 56/2014;

Visto che con medesima delibera la Provincia ha approvato il Regolamento di funzionamento della Stazione Unica Appaltante - Provincia di Varese, nonché lo schema di convenzione per l'adesione alla SUA-Provincia di Varese;

Ritenuto che la proposta della Provincia di Varese costituisce per il Comune non solo una conveniente modalità d'adempiere agli obblighi di legge summenzionati, bensì anche un'opportunità per attuare positive economie di scala nonché per omogeneizzare il *modus operandi* degli enti aderenti, con ricadute positive tanto per gli addetti comunali quanto per gli operatori economici che coi Comuni interagiscono;

Valutato che l'adesione del Comune alla SUA consente al Comune di delegare alla SUA-Provincia proprie procedure di gara, ottemperando agli obblighi imposti dall'art. 33 c. 3-bis del D.Lgs. 163/2006, consentendo pertanto il regolare svolgimento delle funzioni comunali, altrimenti gravemente compromesse.

Valutato altresì che l'adesione del Comune alla SUA consente al Comune stesso di usufruire di ulteriori servizi di supporto tecnico-amministrativo, con l'opportunità di utilizzare le professionalità interne e le competenze maturate dalla Provincia di Varese;

Appurato che l'adesione del Comune alla SUA-Provincia è del tutto gratuita e solo l'attivazione dei singoli servizi della SUA-Provincia comporta per il Comune l'obbligo di rimborso parziale dei costi sostenuti dalla SUA-Provincia, nella misura forfettaria definita nel regolamento di funzionamento della SUA.

Dato atto che il Comune rientra negli enti di cui all'art.6 c.1 lett.a) del regolamento di funzionamento della SUA, che beneficiano di costi agevolati e hanno la priorità rispetto agli altri enti, di cui all'art.6 c.1 lett. b), per cui l'eventuale rimborso forfettario alla SUA-Provincia dei servizi richiesti risulterebbe comunque inferiore al costo che il Comune dovrebbe sostenere per espletare tali servizi con proprio personale interno;

Acquisito, ai sensi dell'art.49 comma 1 del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267, il parere favorevole del Responsabile dell'Area Tecnica in merito alla regolarità tecnica e del Responsabile dell'Area Finanziaria in merito alla regolarità contabile;

Acquisito, altresì, il visto di conformità all'ordinamento giuridico espresso dal Segretario comunale, ai sensi dell'art. 63 bis dello Statuto Comunale;

Con la seguente votazione espressa dai Consiglieri presenti in forma palese:

Presenti:	12	Favorevoli:	11
Assenti:	2 (Marzia Baroffio)	Contrari:	1 (Andrea Vallino)
Votanti:	12	Astenuti:	0

D E L I B E R A

1) di approvare lo schema di convenzione per l'adesione del Comune alla Stazione Unica Appaltante-Provincia di Varese, attribuendole le funzioni e i compiti di cui all'allegato schema di convenzione (**Allegato A**);

2) di demandare al Sindaco, alla Giunta Comunale e ai Responsabili di Servizio – secondo le rispettive competenze – l'attuazione della presente deliberazione;

3) di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi i pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267, così come sostituito dall'art.3 del D.L.174 del 10/10/2012;

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con la seguente votazione espressa dai Consiglieri presenti in forma palese

Presenti:	12	Favorevoli:	11
Assenti:	2 (Marzia Baroffio)	Contrari:	1 (Andrea Vallino)
Votanti:	12	Astenuti:	0

D E L I B E R A

1) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - 4° comma del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267.

PARERI DI COMPETENZA

Regolarità Contabile

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del *D.L.vo 18 agosto 2000 n.267*, il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere FAVOREVOLE all'adozione della delibera in oggetto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Fto CARMELA DONNARUMMA

Regolarità Tecnica

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del *D.L.vo 18 agosto 2000 n.267*, il sottoscritto Responsabile di Servizio esprime parere FAVOREVOLE all'adozione della delibera in oggetto.

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

Fto DANIELE ALDEGHERI

Visto di conformità all'ordinamento giuridico

Ai sensi dell'art. 63/bis dello Statuto Comunale, il sottoscritto Segretario Comunale attesta che la presente delibera risulta essere conforme all'ordinamento giuridico.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Fto MARGHERITA TALDONE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
Fto CRISTIANO CITTERIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto MARGHERITA TALDONE

PUBBLICAZIONE

Copia della presente viene affissa al numero d'ordine dell'albo pretorio dell'Ente in data odierna e vi rimarrà ininterrottamente per 15 giorni consecutivi fino al
Lì,

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto MARGHERITA TALDONE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

- Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio del Comune senza riportare, nei primi dieci giorni di pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.L.vo 18 Agosto 2000 n.267, il
- Si certifica che la presente deliberazione in data**29/09/2015**... è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.L.vo 18 Agosto 2000 n.267.

Lì,

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto MARGHERITA TALDONE

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Lì,

IL SEGRETARIO COMUNALE
MARGHERITA TALDONE